Alphabet Italia S.p.A. Società del BMW Group - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento di BMW AG

Contratto di fornitura di servizi

**TRA**

**Alphabet Italia S.p.A.**, con sede in Trento, via Romano Guardini n.24, iscritta nel Registro delle Imprese di Trento - P. IVA 06252501009, in persona dei Legali Rappresentanti - PEC: info@alphabetcert.it (di seguito “**Alphabet**”).

**E**

, con sede in , Via , iscritta nel Registro delle Imprese di - P. IVA , in persona di PEC: (di seguito il “**Fornitore**”)

di seguito congiuntamente anche come le “Parti” e, singolarmente, anche come la “Parte”

**PREMESSO CHE**

1. Alphabet opera nel settore dei servizi di locazione a lungo termine senza conducente e Fleet Management di veicoli singoli e flotte;
2. Alphabet, è interessata ad affidare all’esterno, a terzi muniti di requisiti di professionalità ed affidabilità, la gestione dell’attività ausiliaria di

;

1. il Fornitore è specializzato nel servizio di e possiede organizzazione e capacità per soddisfare gli interessi di cui sopra.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. **Premesse ed allegati**
   1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il “Contratto”).
2. **Oggetto**
   1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Alphabet affida al Fornitore, che accetta e si impegna ad eseguire - con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio - con la diligenza e professionalità richieste per l’attività esercitata ed impiegando proprio personale qualificato e gli strumenti ritenuti tecnologicamente più adatti (nei tempi e con le modalità pattuite nel presente contratto e suoi allegati, e nelle eventuali successive modifiche, concordate in forma scritta), la fornitura dei servizi più dettagliatamente descritti nell’Allegato A (di seguito “Servizi”) al presente Contratto.
3. **Assenza di vincolo di esclusiva**
   1. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto ha natura non esclusiva per entrambe le Parti
4. **Dichiarazioni del fornitore**
   1. Il Fornitore dichiara di avere tutte le necessarie autorizzazioni/concessioni per lo svolgimento dei Servizi e di essere in piena regola con tutte le norme vigenti, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali ed assicurative, di sicurezza ed igiene, salvaguardia dell’ambiente. Si impegna a mantenere tale regolarità per tutta la durata del Contratto nonché all’osservanza di eventuali, future prescrizioni, senza onere alcuno a carico di Alphabet.
   2. Il Fornitore garantirà – il rispetto di tutte le normative in materia e in vigore durante il periodo di esecuzione del presente Contratto, ivi compresa, ove applicabile – il rispetto della normativa privacy vigente, da intendersi: sino al 24 maggio 2018 il D.Lgs. 196/2003 e a partire dal 25 maggio 2018, anche il Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e delle altre normative italiane di coordinamento con il GDPR stesso (d’ora innanzi “**Normativa Privacy Applicabile**”), indipendentemente dal fatto che egli si avvalga di subappaltatori.
   3. Il Fornitore si obbliga a far rispettare tutta la normativa dai propri dipendenti/collaboratori/subappaltatori/dipendenti di quest’ultimo e da qualunque soggetto comunque adibito ai Servizi.
   4. Il Fornitore sarà direttamente responsabile verso Alphabet e/o i terzi per l’eventuale, anche parziale violazione di quanto sopra e comunque tenuto a manlevare Alphabet da qualsiasi pretesa di terzi e/o dei soggetti di cui al precedente punto 4.2.
   5. In caso di mancato rinnovo contrattuale alla scadenza, ovvero negli altri casi in cui il contratto dovesse terminare anticipatamente, ( indicare nome fornitore) si impegna sin d’ora a curare e porre in essere tutte le attività necessarie al passaggio di consegne ed alla formazione del nuovo prestatore di servizi, in modo che questi sia messo nelle condizioni di svolgere le attività oggetto del contratto
5. **Livelli di servizio e penali**
   1. Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza dei Servizi, di tutti gli obblighi, oneri e modalità di esecuzione, che ha compiutamente esaminato e valutato nella fase di negoziazione del presente Contratto.
   2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed affidabilità, dei mezzi tecnici, logistici e di risorse che possono garantire gli standard qualitativi necessari per la prestazione dei Servizi, e si obbliga a mantenere tali requisiti, per tutta la durata contrattuale. In tal senso il Fornitore dichiara ed assicura a tutti gli effetti contrattuali di avere le capacità, le attrezzature ed i macchinari necessari e certificati, nonché il personale adeguatamente formato e che utilizzerà solo materiali delle migliori qualità e marche e conformi alle specifiche richieste dalla legge.
   3. Il Fornitore si impegna a garantire la continuità del servizio e dichiara al tal fine di aver adottato un Disaster Recovery e Business Continuity Plan che provvederà ad inviare alla Committente entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
   4. Il Fornitore si impegna ad eseguire i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio ed a regola d’arte, con la massima solerzia e diligenza secondo standard di elevata professionalità e qualità conformemente a quanto previsto nel Contratto, in ottemperanza alle procedure operative ed ai livelli di servizio (di seguito anche SLA) previsti contrattualmente (All. B – Livelli di Servizio e Penali), nonché conformemente alle norme di legge e regolamentari comunque applicabili.
   5. Le Parti convengono espressamente che lo scostamento dagli SLA da parte del Fornitore potrà comportare l’applicazione di penali da parte di Alphabet, nelle modalità stabilite nell’allegato B (All. B - Livelli di Servizio e Penali).
   6. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, riconosce che le penali di cui all’art. 5.5 che precede non sono manifestamente eccessive per gli effetti di cui all’art. 1384 cod. civ.
   7. In caso di perdurante inadempimento, ad insindacabile giudizio di Alphabet, la stessa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ex art 1456 cod. civ. a mezzo di semplice comunicazione scritta, con obbligo a carico del Fornitore di risarcimento del danno comprensivo del maggior costo sostenuto da Alphabet per l’esecuzione dei Servizi da altro Fornitore.
6. **Variazione dei servizi**
   1. Il Fornitore non potrà procedere alla variazione quantitativa e/o qualitativa dei Servizi in mancanza di autorizzazione scritta di Alphabet.
   2. Il Fornitore si impegna fin d’ora ad accettare integrazioni e modifiche al presente Contratto richieste da Alphabet nella misura in cui tali integrazioni e modifiche siano necessarie per fronteggiare mutate o nuove esigenze di Alphabet. Qualora le suindicate integrazioni o modifiche dovessero comportare maggiori o minori spese per il Fornitore, le Parti concorderanno la revisione del corrispettivo dei Servizi oggetto del Contratto.
7. **Divieto di subappalto**
   1. Le parti danno atto che il contratto ha natura strettamente personale in quanto la scelta del Fornitore da parte di Alphabet è stata effettuata in base alle proprie valutazioni inerenti l’affidabilità dello stesso.
   2. È fatto, pertanto, assoluto divieto al Fornitore di subappaltare totalmente i servizi oggetto del presente contratto.
   3. Il Fornitore potrà subappaltare esclusivamente alcuni dei servizi del contratto, previo libero, discrezionale consenso scritto di Alphabet, che in ogni caso dovrà intendersi prestato esclusivamente per i servizi analiticamente descritti e comunicati dal Fornitore.
   4. Il Fornitore, nella scelta dei subappaltatori, dovrà considerare la rispondenza ai criteri di qualità richiesti, accertarsi che gli stessi siano in regola con la legislazione vigente, siano in possesso di tutte le autorizzazioni e di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente Contratto e si avvalgano esclusivamente di proprio personale, alle loro dirette dipendenze o legato da rapporti di collaborazione in conformità alle previsioni di legge, con capacità e caratteristiche tecniche e professionali adeguate ed in numero sufficiente a garantire la corretta ed efficiente prestazione dei Servizi.
   5. Resta inteso tra le Parti che Alphabet avrà rapporti diretti esclusivamente con il Fornitore, con esclusione di qualsivoglia relazione diretta/indiretta con i subappaltatori eventualmente utilizzati dallo stesso Fornitore.
   6. I subappaltatori svolgeranno le loro attività a completo rischio ed onere del Fornitore. In tal senso, le prestazioni dei subappaltatori verranno direttamente remunerate dal Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente Contratto e dai relativi allegati in capo al Fornitore, il quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per i subappaltatori. Il Fornitore si impegna, comunque, a manlevare Alphabet da qualsiasi pretesa fosse avanzata nei suoi confronti dai subappaltatori.
   7. Il Fornitore sarà direttamene responsabile per qualsiasi eventuale violazione da parte dei subappaltatori nell’esecuzione dei servizi subappaltati o, comunque, oggetto del presente contratto, ivi compresa la mancata, difettosa o ritardata prestazione, anche parziale del contratto. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni che i subappaltatori e/o il personale degli stessi subappaltatori dovesse provocare, nel corso dell’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, ad Alphabet e/o a terzi, impegnandosi comunque espressamente fin d’ora a tenere indenne e manlevare Alphabet da ogni e qualsiasi conseguenza negativa dovesse derivarle al riguardo.
   8. La violazione anche di una sola delle prescrizioni del presente articolo darà facoltà ad Alphabet di risolvere il presente contratto *ex* art. 1456 c.c. a mezzo di semplice comunicazione scritta.
8. **Personale**
   1. Il Fornitore adibirà all’espletamento dei Servizi esclusivamente personale alle sue dirette dipendenze e/o legato da rapporto di collaborazione in conformità alle norme di legge.
   2. Il Fornitore dichiara e garantisce che i dipendenti e/o collaboratori dello stesso addetti ai Servizi sono sottoposti al suo potere gerarchico, disciplinare, alle sue direttive organizzative ed operative. Con assoluta esclusione di ogni rapporto di dipendenza/subordinazione/vincolo di qualunque natura con Alphabet, che è totalmente estranea alla relazione Fornitore/lavoratori. Il personale del Fornitore, pertanto, non potrà vantare alcun legame e/o collegamento con Alphabet, né alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, né durante, né alla cessazione del presente contratto.
   3. Il Fornitore si obbliga ad applicare ai dipendenti/collaboratori addetti ai Servizi le condizioni economiche, normative e contrattuali in relazione ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti, ai sensi dell’art. 29, comma secondo, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m., assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi per le attività oggetto del presente Contratto.
   4. Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale adibito al Servizio dal Subappaltatore sia allo stesso legato dal rapporto della stessa natura di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e allo stesso sia applicato regime identico a quello previsto al precedente punto 8.3
   5. Il Fornitore è tenuto a fornire ad Alphabet, con cadenza semestrale, il Documento ex D.M. 30.1.2015, pubblicato l’1.6.2015 (DURC On Line), attestante la regolarità contributiva relativa a tutto il Personale impegnato nell’esecuzione dei servizi. Analogo Documento dovrà essere fornito in relazione al Personale dei Subappaltatori. Le Parti concordano che la mancata esibizione della documentazione in questione legittima la sospensione dei pagamenti da parte di Alphabet fino al ricevimento della medesima, ferma la facoltà di Alphabet di risolvere il Contratto in caso di mancata esibizione entro 30 giorni dalla scadenza semestrale.
   6. Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare Alphabet da qualsiasi azione/ragione/pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti dal personale del Fornitore e/o del Subappaltatore.
   7. Ciascuna parte garantisce all’altra di non proporre ad alcuno dei dipendenti dell’altra parte che abbia preso parte all’esecuzione del contratto, l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato od altra forma di collaborazione continuata. Tale impegno sarà valido durante il periodo di partecipazione del dipendente all’esecuzione del contratto e per i tre anni successivi.
   8. La violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui sopra darà facoltà ad Alphabet di risolvere il presente contratto ex art 1456 cod. civ. a mezzo di semplice comunicazione scritta.
9. **Garanzie / responsabilità**
   1. Il Fornitore, oltre quanto previsto da singole clausole di questo contratto sarà diretto ed esclusivo responsabile per ogni violazione, da parte del Fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori e/o soggetti adibiti dal Fornitore all’espletamento dei Servizi, delle obbligazioni del presente contratto e, comunque, per la mancata, difettosa, ritardata prestazione anche parziale dei Servizi, salvo che sia imputabile a caso fortuito o forza maggiore.
   2. Il Fornitore, pertanto:
      1. Risponderà direttamente ed esclusivamente di qualsiasi pregiudizio dovesse derivare ad Alphabet;
      2. Risponderà direttamente ed esclusivamente per qualsiasi danno alle persone e/o cose di terzi, ivi compresi i dipendenti/collaboratori del Fornitore/Subappaltatore e sarà comunque tenuto a garantire e manlevare Alphabet da qualsiasi pregiudizio dovesse derivare a carico della stessa da eventuali pretese, anche di natura indennitaria e/o risarcitoria, avanzate dai suddetti soggetti sia in via giudiziale – in sede civile e/o penale e/o amministrativa – che in via stragiudiziale.
10. **Corrispettivo**
    1. Per la fornitura e la gestione di tutte le attività così come descritte nell’Allegato A, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto e svolte dal Fornitore, quest’ultimo riceverà il compenso pattuito e dettagliato nell’Allegato C del Contratto. Le condizioni economiche succitate sono valide per lo stesso periodo di validità del presente Contratto e non saranno oggetto di aumenti se non preventivamente concordati fra le Parti.
    2. Qualora l’outsourcer nello svolgimento della propria attività utilizzi i propri sistemi, accetta di mantenere a suo carico costi di licenze, sviluppo e manutenzione.

L’outsourcer configurerà su tali sistemi un’utenza ad Alphabet al fine di monitorare l’attività svolta

1. **Fatturazione e pagamento**
   1. Il Fornitore provvederà ad emettere nei confronti di Alphabet regolari fatture mensili.
   2. I pagamenti nei confronti del Fornitore da parte di Alphabet dei corrispettivi indicati avverranno entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
   3. Per gli eventuali addebiti di Alphabet nei confronti del Fornitore, in conseguenza degli artt. 5.5 e 5.7 che precedono, Alphabet provvederà ad emettere regolare fattura e il pagamento da parte del Fornitore avverrà a 60 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario,
   4. Alphabet si riserva la facoltà di operare la compensazione fra il suo credito in forza degli artt. 5.5 e 5.7 e i corrispettivi eventualmente maturati dal Fornitore.
2. **Utilizzo dei segni distintivi**
   1. Ciascuna delle Parti riconosce di non acquisire alcun diritto sul marchio, la denominazione ed ogni altro diritto relativo alla proprietà intellettuale dei segni distintivi dell’altra e si impegna a non utilizzarli, neanche parzialmente, in alcuna forma o con qualsiasi mezzo.
   2. Qualsiasi utilizzo dovrà essere previamente autorizzato in forma scritta, non comporterà l’acquisizione di alcun diritto, e potrà cessare in qualsiasi momento a totale discrezione del Titolare, senza necessità di giustificazioni. In ogni caso la facoltà di uso limitato terminerà automaticamente alla cessazione per qualunque causa del presente contratto.
   3. La violazione di tale divieto darà facoltà all’altra parte di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta, e agire per il risarcimento dei danni provocati dall’indebito utilizzo.
3. **Sicurezza, riservatezza e protezione dei documenti e dei dati aziendali**
   1. Alphabet garantisce e il Fornitore riconosce che Alphabet è proprietaria esclusiva di tutti i dati (comprendendo questa espressione ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o campioni o know-how), che vengono comunicati o messi a disposizione del Fornitore esclusivamente per l’espletamento dei Servizi e per la durata dello stesso.
   2. Il Fornitore assicura e garantisce:
      1. l’utilizzo dei dati esclusivamente per l’espletamento dei servizi;
      2. la segretezza e protezione degli stessi e in generale di ogni informazione di cui venisse a conoscenza per l’espletamento dei servizi o in occasione del loro svolgimento. A tal fine dichiara che saranno adottate tutte le misure, anche di emergenza, idonee ad impedire la conoscenza da parte di terzi;
      3. la totale massima riservatezza, con espresso impegno ad ogni precauzione atta ad impedirne la divulgazione e, in particolare, a trattare ogni dato come materiale non duplicabile, non riproducibile né asportabile.
   3. Il Fornitore si obbliga a non trasferire a terzi i dati e ad imporre il rispetto delle obbligazioni di cui sopra a qualsiasi soggetto cui esso Fornitore comunichi i dati stessi per necessità di espletamento del Servizio, assumendo direttamente ogni garanzia in tal senso.
   4. Il Fornitore si obbliga espressamente per sé, i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori a mantenere la segretezza e riservatezza anche successivamente alla cessazione del Contratto.
   5. Il Fornitore si obbliga ad informare immediatamente Alphabet qualora venisse a conoscenza o avesse il sospetto di violazioni delle disposizioni sulla segretezza dei dati.
   6. La violazione, anche di una sola delle prescrizioni di cui sopra, facoltizzerà Alphabet a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. con obbligo a carico del Fornitore di risarcire i danni provocati.
   7. In caso di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione o causa e in qualsiasi momento si verifichi, il Fornitore si impegna a restituire, (dietro semplice richiesta scritta e senza alcun corrispettivo aggiuntivo) integralmente ad Alphabet tutti i dati, le informazioni e documenti ricevuti, incluse copie e registrazioni effettuate, di proprietà della stessa Alphabet, di cui sia in possesso, fornendo formale dichiarazione di completo spossesso entro 7 giorni dalla cessazione del Contratto.
   8. In particolare alla cessazione del Contratto, in qualsiasi data e per qualsiasi causa, il Fornitore restituirà ad Alphabet:
      1. gli eventuali archivi cartacei costituiti per conto di Alphabet;
      2. la banca dati costituita per conto di Alphabet, secondo modalità che non provochino ulteriori sviluppi, nel formato elettronico corrente utilizzato dal Fornitore. Qualora Alphabet richieda la restituzione della Banca Dati in formato diverso da quello a disposizione del Fornitore o in formato che comunque richieda elaborazioni o operazioni supplementari alla semplice estrazione dal Sistema, il Fornitore avrà diritto di ottenere apposito corrispettivo, da quotare a condizioni di mercato, a fronte di tali servizi supplementari, previa approvazione da parte di Alphabet del relativo preventivo.
   9. Alphabet si impegna a restituire al Fornitore, fatto salvo un diverso accordo scritto tra le Parti, l’insieme degli elementi componenti il know-how che saranno stati eventualmente forniti.
4. **Diritti di informazione, ispezione, verifica ed accesso di Alphabet**
   1. Alphabet ha totale diritto di informazione, ispezione ed accesso ai locali del Fornitore in qualsiasi momento previa idonea richiesta scritta, negli orari di ufficio del Fornitore, nel rispetto dello svolgimento delle attività del Fornitore e limitatamente ai Servizi oggetto del contratto. A tale riguardo il Fornitore è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie, a mettere a disposizione i propri atti e a garantire ad Alphabet l’accesso ai locali ove è svolta l’attività oggetto del Contratto nonché alle Banche Dati correlate ai Servizi. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati da Alphabet anche tramite terzi, che verranno di volta in volta indicati al Fornitore. Ogni riferimento contenuto nel presente articolo a Alphabet deve, quindi, essere inteso come “Alphabet o il terzo dalla stessa incaricato”.
   2. Il Fornitore si impegna a trasmettere ad Alphabet entro cinque giorni lavorativi, ove richiesto per iscritto, i rendiconti periodici, ed il report più recente, contrattualmente concordati. Tale obbligo può essere osservato mettendo a disposizione di Alphabet, anche per la relativa stampa, i documenti di cui innanzi via internet.
   3. Il Fornitore è obbligato ad effettuare regolarmente controlli interni, eventualmente anche in base alle motivate indicazioni di Alphabet e a dare comunicazione a quest’ultima dei relativi esiti. Qualora si evidenziassero situazioni che potrebbero, a parere del Fornitore, pregiudicare anche potenzialmente il regolare andamento dei Servizi, il Fornitore è tenuto a rimettere ad Alphabet, entro cinque giorni lavorativi, una dettagliata relazione delle irregolarità riscontrate e dei rimedi proposti.
      * + 1. Il Fornitore riconosce fin d’ora che Alphabet, i suoi Revisori interni e/o esterni, che operano sulla base di disposizioni legislative e statutarie, hanno la facoltà di richiedere informazioni ed effettuare in ogni momento ogni più opportuna ispezione e verifica per tutto il tempo necessario riguardante l’attività svolta dal Fornitore nell’ambito dei Servizi. In particolare, il diritto di supervisione e verifica comprende la preparazione di copie di documenti pertinenti. I Revisori hanno, inoltre, accesso a tutti i documenti, i supporti dati e i sistemi presso il Fornitore, ove questi riguardino i Servizi.
          2. Il Fornitore esonera espressamente le persone - che garantiscono le funzioni di Revisione Interna presso lo stesso o che eseguono revisioni esterne imposte dalla legge o disposte da autorità di controllo - dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di Alphabet e dei Revisori, limitatamente alle informazioni inerenti i Servizi ed i dati oggetto del Contratto.
          3. Il Fornitore si obbliga fin d’ora a fornire tutte le informazioni necessarie alle persone incaricate dei controlli, nell'ambito della revisione del bilancio d'esercizio o prevista da norme legislative o statutarie.
5. Il Fornitore assicurerà che i diritti di controllo, verifica ed ispezione oggetto del presente articolo possano essere esercitati con le modalità sopra descritte per un periodo di almeno due anni anche dopo la conclusione del presente Contratto a partire dalla decorrenza dell’esercizio finanziario di Alphabet in cui il Contratto è terminato; la documentazione rilevante, ad esclusione di quella restituita ad Alphabet, deve rimanere disponibile nella versione originale o in copia per tale periodo, fatti salvi altri termini di conservazione imposti dalla legge, ove presente, nella misura in cui essa non debba essere restituita o distrutta al termine del Contratto.
6. Il rifiuto immotivato del Fornitore a consentire ispezioni, verifiche, accessi o, comunque, un comportamento di ostacolo o contrario a principi di correttezza darà facoltà ad Alphabet di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta con addebito delle penali previste nell’All. B, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. L’accertamento di eventuali carenze / scostamenti dagli SLA si applicherà quanto previsto all’art. 5 e nell’All. B.
8. **Divieto di cessione** 
   1. È fatto espresso divieto per il Fornitore di cedere il presente Contratto, i crediti, nonché ogni altro diritto ed obbligo da esso derivante e/o di farne oggetto di delegazione di debito e/o pagamento.
9. **Durata**
   1. Il presente Contratto avrà efficacia a far data dal ed avrà termine il , senza necessità di disdetta e con esclusione di rinnovo tacito.
10. **Recesso**
    1. Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto dandone preavviso all’altra, a mezzo raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima, senza che l’altra parte nulla possa pretendere per alcun titolo, ragione o causa.
11. **Clausola risolutiva espressa**
    1. Oltre che nei casi di cui all'art. 1453 cod. civ., Alphabet potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., previa semplice comunicazione scritta, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui ai sottoindicati articoli:
       1. art. 4: Dichiarazioni del Fornitore (4.1, 4.2);
       2. art. 5: Livelli dei Servizi e Penali (5.2, 5.3, 5.4);
       3. art. 6: Variazione dei Servizi (6.1, 6.2);
       4. art. 7: Subappalto (7.2, 7.3, 7.4, 7.6);
       5. art. 8: Personale (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7);
       6. art. 12: Utilizzo dei segni distintivi (12.1, 12.2);
       7. art. 13: Sicurezza, riservatezza e protezione dei documenti e dei dati aziendali (13.2 lett. a-b-c; 13.3, 13.4, 13.5);
       8. art. 14: Diritto di informazione, ispezione, verifica ed accesso (14.1, 14.2, 14.3, 14.4.1, 14.4.3);
       9. art. 15: Divieto di cessione;
       10. art. 19: Privacy (19.1);
       11. art. 19.Bis: Responsabile del Trattamento (19.Bis.6);
       12. art. 20: Codice etico di Alphabet (20.1, 20.2);
    2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del presente Contratto:
       1. l’apertura di qualsivoglia procedura concorsuale e/o messa in liquidazione del Fornitore;
       2. l’elevazione di protesti a carico del Fornitore e/o dei suoi legali rappresentanti.
    3. In ogni caso, Alphabet si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui gravi negligenze dell’Impresa dovessero provocare danni all’immagine anche commerciale di Alphabet.
    4. Il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., previa semplice comunicazione scritta, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui ai sottoindicati articoli:
       1. art. 10: Corrispettivi (in caso di mancato pagamento di 2 fatture consecutive);
       2. art. 12: Utilizzo dei segni distintivi (12.1, 12.2).
12. **Privacy**
    1. Il Fornitore si impegna a far sì che i dati acquisiti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto e dell’esecuzione dei relativi Servizi, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza in conformità alle disposizioni previste dalla Normativa Privacy Applicabile.

A tal fine il Fornitore si obbliga a tenere indenne Alphabet da qualsiasi responsabilità, costo, danno, ivi comprese eventuali sanzioni di qualsivoglia natura, derivanti dalla violazione o dall’inadempimento delle Normativa Privacy Applicabile.

* 1. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 19.1, le Parti riconoscono che Alphabet, nell’esecuzione dei rapporti contrattuali assunti a seguito del perfezionamento del presente Contratto, potrà venire a conoscenza dei dati dei dipendenti del Fornitore. A tal fine quest’ultimo si obbliga a consegnare, per conto di Alphabet stessa, l’informativa allegata al presente Contratto sub Allegato E, a tutte le persone fisiche i cui dati, nell’ambito del presente Contratto, potranno essere trattati da Alphabet.

1. **Responsabile del trattamento / audit / effetti**
2. Le Parti convengono che tutti i dati personali raccolti in esecuzione del presente Contratto, sono di esclusiva titolarità di Alphabet, che a tal fine, nomina il Fornitore, Responsabile del trattamento, come da atto di nomina a “Responsabile del trattamento dei Dati” di cui all’Allegato D da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3. Alphabet eseguirà Audit periodici, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento, sicurezza e riservatezza anche tramite terzi, che verranno di volta in volta indicati al Fornitore. Gli audit saranno eseguiti a spese del Fornitore, nell’importo che Alphabet indicherà contestualmente alla data delle verifiche. La prima verifica verrà effettuata entro i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto alla data precisa che sarà comunicata da Alphabet al Fornitore con 3 (tre) giorni di preavviso. Successivamente le verifiche verranno effettuate sulla base delle tempistiche concordate con il fornitore. Le verifiche verranno eseguite secondo le modalità documentale e/o on site, a tal fine, ha totale diritto di informazione, ispezione ed accesso ai locali del Fornitore in qualsiasi momento previa idonea richiesta scritta, negli orari di ufficio del Fornitore, nel rispetto dello svolgimento delle attività del Fornitore e limitatamente ai Servizi oggetto del Contratto. A tale riguardo il Fornitore è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie, a mettere a disposizione i propri atti e a garantire ad Alphabet l’accesso ai locali ove è svolta l’attività oggetto del Contratto nonché alle Banche Dati correlate ai Servizi.
4. Il Fornitore si impegna a trasmettere ad Alphabet nei tempi di volta in volta concordati, la documentazione richiesta per iscritto in sede di audit,. Tale obbligo può essere osservato mettendo a disposizione di Alphabet, anche per la relativa stampa, i documenti di cui innanzi via internet.
5. Il Fornitore è obbligato ad effettuare regolarmente controlli interni, eventualmente anche in base alle motivate indicazioni di Alphabet e a dare comunicazione a quest’ultima dei relativi esiti. Qualora si evidenziassero situazioni che potrebbero, a parere del Fornitore, pregiudicare anche potenzialmente il rispetto della normativa Privacy, il Fornitore è tenuto a rimettere ad Alphabet, entro cinque giorni lavorativi, una dettagliata relazione delle irregolarità riscontrate e dei rimedi proposti.
6. Il rifiuto immotivato del Fornitore a consentire ispezioni, verifiche, accessi o, comunque, un comportamento di ostacolo o contrario a principi di correttezza darà facoltà ad Alphabet di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta.
7. In caso di riscontro di eventuali carenze ed anomalie il Fornitore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte a regolarizzare la criticità riscontrata e garantire l’integrale rispetto della normativa, così come indicate in sede di Audit e fornire una dettagliata descrizione dell’intervento effettuato attestante la conformità alla normativa stessa, nei tempi che saranno graduati sulla base della rilevanza della violazione riscontrata. Fermo l’obbligo del Fornitore di manlevare Alphabet da qualsiasi conseguenza per danni provocati a terzi o per eventuali sanzioni che fossero irrogate dagli Organi competenti.
8. Il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite e/o il mancato rispetto dei tempi fissati per tale adeguamento, darà facoltà ad Alphabet di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta.
9. **Codice etico di Alphabet**
   1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza ed accettare il Codice Etico di Alphabet, pubblicato su ([www.alphabet.com/it](http://www.alphabet.com/it)), e si impegna espressamente a conformarvi il proprio comportamento, in modo di non esporre Alphabet a sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001.
   2. In particolare, il Fornitore si impegna:
      1. ad osservare il principio della libera concorrenza e la normativa antitrust;
      2. a non turbare e/o alterare in alcun modo le procedure di scelta di Alphabet e, in via indicativa e non esaustiva, ad astenersi dal promettere denaro o altre elargizioni sotto qualsiasi forma in modo sia diretto che indiretto a favore delle controparti commerciali o di persone comunque ad esse in qualche modo riconducibili ovvero a favore di soggetti o associazioni o fondazioni o altri soggetti che possano in qualunque modo aver agevolato o garantito o promesso di agevolare o garantire la conclusione dei contratti;
      3. a rispettare le normative relative alla tutela ambientale ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
   3. L’inosservanza degli obblighi sopra descritti e/o la commissione di alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con o senza applicazione di sanzioni interdittive temporanee o definitive, deve ritenersi grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni arrecati e con facoltà di risoluzione di diritto del contratto da parte di Alphabet ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ.
10. **Collaborazione**
    1. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa, il Fornitore si impegna a prestare la necessaria collaborazione per consentire ad Alphabet la reintegrazione del Servizio nella propria struttura organizzativa o il trasferimento ad altro Fornitore.
11. **Foro competente**
    1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
12. **Forma convenzionale per patti aggiuntivi integrativi e/o modificativi dell’Accordo. Tolleranze**
    1. Qualsiasi patto che integri e/o modifichi, in tutto od in parte, articoli e/o clausole contenuti nel Contratto, e nei suoi Allegati, dovrà essere formulato, a pena di nullità, in forma scritta.
    2. L'eventuale tolleranza di una Parte verso i comportamenti che l'altra Parte ha posto in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di richiedere l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente Contratto.
13. **Oneri fiscali e spese contrattuali**
    1. Il presente Contratto disciplina prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Le spese di eventuale registrazione ed ogni altra eventualmente necessaria, nonché gli adempimenti ad esse relativi sono posti a carico delle parti in eguale misura.

1. **Comunicazioni**
   1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno agli indirizzi indicati in epigrafe ovvero al diverso indirizzo successivamente comunicato per iscritto dalle Parti.
2. **Rinvio**
   1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile.
3. **Dichiarazioni delle parti**
   1. Le Parti dichiarano che tutto quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse ed è il risultato di libera negoziazione e valutazione di ciascuna di esse, che esso riflette la reciproca volontà con riferimento ad ogni sua clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli art. 1341 e 1342 cod. civ.

ALLEGATI:

**Allegato A**:

**Allegato B**:

**Allegato C**:

**Allegato D**:

**Allegato E**:

Il presente contratto composta da num. pagine e num. allegati ( ), è redatto in duplice originale, siglato in ogni pagina e sottoscritto da ciascuna delle parti

Roma,

Alphabet Italia S.p.A.